

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 001/CGF**

**(2013/2014)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 102/CGF– RIUNIONE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

## **COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELLA JUVENTUS F.B. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 3.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 5.11.2012)

Con decisione del 5.11.2012, Com. Uff. n. 75, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in riferimento alla gara svoltasi il 3.11.2012 tra la società F.C. Juventus S.p.A. e la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. valevole per la undicesima giornata di andata del Campionato di Serie A, irrogava alla Juventus l'ammenda di € 50.000,00, con diffida, “ per avere suoi sostenitori, tra il 7° ed il 17° del secondo tempo, lanciato una quindicina di palle di cartone verso un arbitro addizionale, una delle quali lo colpiva al collo, cagionandogli una sensazione dolorifica ed inducendo il direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa un minuto per un consequenziale controllo sanitario; per avere inoltre, fino al termine della gara, rivolto reiteratamente cori insultanti allo stesso arbitro addizionale; per avere infine, nel corso della gara, esposto vari striscioni dal tenore ingiurioso nei confronti della squadra avversaria, del suo presidente, del suo allenatore e di un suo calciatore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Juventus, la quale con ampia motivazione sosteneva, in primo luogo, l'insussistenza del requisito della violenza nel comportamento della tifoseria non essendosi verificato un reale pericolo per la pubblica incolumità né un grave danno fisico alla persona dell'assistente di gara; in secondo luogo si doleva del fatto che la disposizione di cui all'art.14 comma 5 C.G.S. fosse stata presa in considerazione solo ai fini della riduzione della sanzione e non quale esimente, nonostante la società avesse posto in essere tutte le condotte richiedibili sia in termini di prevenzione che di vigilanza; infine si lamentava l'eccessività della sanzione inflitta in relazione alla tenuità del fatto.

All'odierna udienza la società ha riproposto i motivi di reclamo, insistendo in particolare per l'esclusione della diffida.

Le doglianze difensive non possono trovare, a giudizio, della Corte, accoglimento.

Per quanto concerne, infatti, il primo motivo di ricorso si deve sottolineare che l'assistente di gara venne fatto oggetto del lancio di palle di cartone, come del resto recita il referto arbitrale, e non di palline di carta, come sostenuto nella comparsa defensionale, materiale di consistenza e peso

diversi e tale da poter provocare senz'altro danni alla persona attinta. D'altra parte il direttore di gara fu costretto ad interrompere la partita per poter controllare le condizioni fisiche del suo collaboratore il quale lamentava di aver avvertito un lieve dolore alla zona colpita, constatando l'arrossamento della pelle nella zona interessata. Né è possibile ritenere che la violenza sia riscontrabile solo nei casi in cui si verifichi un danno grave alla persona, come sostenuto nell'impugnazione, giacché in verità l'atto violento può assumere forme, natura ed intensità diverse, dal semplice maltrattamento alla messa in pericolo del bene della vita, ed è riscontrabile ogni volta che vi sia una intrusione sul piano fisico nella dimensione personale di un individuo tale da provocare in quest'ultimo sensazioni non di solo fastidio ma dolorose. Nel caso di specie, come si evince dalla stesso referto dell'assistente di gara, è stata avvertita la sensazione dolorosa e si è riscontrata l'offesa alla sfera personale costituita dall'arrossamento della pelle.

Quanto al fatto che non si sia verificato un reale pericolo per la pubblica incolumità, richiamando le considerazioni appena esposte, è appena il caso di far presente che se quelle palle di cartone avessero attinto in altra parte del corpo il destinatario, ad esempio all'occhio, le conseguenze sarebbero state diverse, e certamente non può sostenersi che i lanciatori erano sicuri che gli oggetti avrebbero raggiunto solo il collo dell'assistente di gara.

In relazione, poi, alla valutazione dell'art.14 comma 5 C.G.S. quale diminuyente e non quale esimente del fatto, ed analoghe considerazioni possono senz'altro farsi in ordine alla entità della sanzione pecuniaria inflitta ed alla correlata diffida, si deve rilevare che nel corso del presente campionato la società Juventus è stata già punita, per il comportamento dei suoi sostenitori, in altre quattro occasioni, in ognuna delle quali si è tenuto conto, ai fini della commisurazione dell'entità della sanzione, della cooperazione della società; in questa ulteriore occasione, quindi, se non si vuole ridurre la collaborazione ad una mera clausola di stile che prenda semplicemente atto dei programmi delle società, il meno che si possa osservare è che, all'evidenza, i modelli organizzativi adottati non sono tali da prevenire i comportamenti dei tifosi stigmatizzati nelle decisioni disciplinari sin qui adottate.

Non vi è spazio, infine, per una riduzione della sanzione, né per l'annullamento della diffida, non solo per le sopra riportate considerazioni circa il comportamento violento e pericoloso di frange della tifoseria iuventina, ma anche perché la dosimetria della pena ha congruamente tenuto conto delle ulteriori contestazioni circa i cori insultanti rivolti allo stesso arbitro addizionale, e degli striscioni ingiuriosi esposti nei confronti della squadra avversaria e dei suoi dirigenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.B. S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA S.S. JUEVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
  - **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BALDANZEDDU IVANO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA JUEVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 10.11.2012**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 42 del 13.11.2012 )

La società S.S. Juve Stabia S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 13.11.2012, con il quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ivano Baldanzeddu a seguito della gara Juve Stabia/Virtus Lacio del 10.11.2012 *"per avere, al 35° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito con un pugno alla schiena un avversario per non avergli restituito il pallone"*, come risulta dal rapporto dell'arbitro, nonché ha proposto reclamo contro l'ammenda di € 7.000,00 alla società S.S. Juve Stabia S.p.A. *"per avere alcuni suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, attinto il Quarto Ufficiale con sputi all'avambraccio"*.

La società reclamante, per quanto concerne la posizione del calciatore Ivano Baldanzeddu, ha chiesto la riduzione a due giornate di squalifica ritenendo che nell'episodio possono aver concorso alcune circostanze attenuanti quali l'acclarata assenza di qualunque pregiudizio psico-fisico in danno del calciatore avversario raggiunto dal colpo e l'estrema concitazione caratterizzata da quel determinato frangente di partita tale da escludere qualunque precisa volontà dell'atleta sanzionato di procurare nocimento all'avversario.

Per quanto riguarda l'ammenda di € 7.000,00 comminata alla stessa società ricorrente, nel ricorso si è posta l'attenzione sul fatto che il IV Ufficiale sarebbe stato attinto da un solo sputo e non da più sputi.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, ricorso peraltro presentato in via cumulativa per due fattispecie sanzionate riguardanti soggetti diversi e sanzioni diverse, visti gli atti ufficiali e la descrizione dei fatti ivi contenuta, ritenuta nel primo caso la natura violenta dell'atto e, per il secondo motivo di reclamo, la grave offensività del gesto dei sostenitori, ritiene congrue le sanzioni come già inflitte, e pertanto respinge il reclamo e conferma entrambe le sanzioni come già applicate dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASSANO ANTONIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)**

Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A (Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012), seguito gara Inter/Cagliari del 18.11.2012, ha irrogato al tesserato Sig. Cassano Antonio la squalifica per 2 giornate effettive di gara "per avere, al termine della stessa, nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro una espressione ingiuriosa".

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito mosso al Sig. Cassano, da qualificarsi come comportamento meramente irrispettoso, meno grave di quello ingiurioso.

Ha, pertanto, concluso chiedendo, nel merito, l'annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e, in subordine, la riduzione della stessa in misura di giustizia.

Alla seduta del 23.11.2012, fissata dinanzi la C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – sono comparsi i difensori della ricorrente i quali hanno illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Si osserva, infatti, che le espressioni proferite dal Sig. Cassano, rilevate dai Collaboratori della Procura Federale e poste, dal Giudice Sportivo, a base della sanzione della squalifica irrogata, devono qualificarsi, come da costante orientamento di questa Corte, gravemente ingiuriose e pertanto non suscettibili di rivalutazione in termini di congruità della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STRAMACCIONI ANDREA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A (Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012), seguito gara Inter-Cagliari del 18/11/2012, ha irrogato al tesserato Sig. Stramaccioni Andrea la squalifica per 1 giornata effettiva di gara per avere “al 46° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, correndo al di fuori dell'area tecnica e rivolgendo agli Ufficiali una espressione ingiuriosa”.

Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito qualificandolo, al più, come irrispettoso o irrispettoso.

A supporto del gravame ha richiamato precedenti disciplinari di questa Corte che ha qualificato e sanzionato come irrispettosi atteggiamenti e frasi di contenuto analogo a quelli posti in essere dal Sig. Stramaccioni, escludendo, pertanto, la qualificazione “ingiuriosa” identificata dal G.S..

In ordine, quindi, alla sanzione irrogata in prime cure, ritenuta eccessiva, ha affermato che in fattispecie consimili il G.S. aveva inflitto l'ammonizione accompagnata da ammenda e, al più, la diffida.

Ha, pertanto, concluso chiedendo, nel merito, la revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa con altra di minore entità in misura equa.

Alla seduta del 23.11.2012, fissata dinanzi alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – sono comparsi i difensori della ricorrente i quali hanno illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il ricorso, per quanto di ragione, è parzialmente fondato.

Ritiene, infatti, questa Corte che il comportamento del Sig. Stramaccioni, pur non da valutare come ingiurioso, ha assunto i profili di rilevanza antidisciplinare sia per la platealità dello stesso che per le modalità con cui è stato manifestato al di fuori dell'area tecnica, ma deve essere sanzionato in misura più congrua, come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano riduce la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO IN PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. REGGINA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA REGGINA/ TERNANA DEL 17.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 44 del 20.11.2012)

Con decisione del 20 novembre 2012, Com. Uff. n. 44, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 17 novembre 2012 tra la Reggina Calcio S.p.A. e la Ternana Calcio S.p.A. valevole per il Campionato di Serie B, quindicesima giornata di andata, infliggeva al calciatore della Reggina Ely Rodrigo la squalifica per tre giornate effettive di gara “ per avere, al 14° del primo tempo, colpito violentemente con un calcio al petto un avversario”.

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell'interesse del calciatore, la società Reggina Calcio S.p.A., la quale sostanzialmente si doleva della valutazione del gesto del giocatore, che avrebbe dovuto essere qualificato come fallo di giuoco piuttosto che come violento,essendosi

verificato appunto durante una azione di giuoco allorchè il calciatore squalificato aveva anticipato l'avversario, colpendo la palla verso la quale entrambi correvano, e solo dopo impattando contro il giocatore della Ternana, non avendo avuto il tempo di ritirare la gamba tesa per calciare il pallone. L'intervento, inoltre, era stato privo di conseguenze nei confronti dell'atleta colpito il quale non aveva riportato danni fisici.

Si chiedeva, pertanto, l'annullamento o la riduzione della sanzione inflitta.

La corte, letto il referto arbitrale che recitava: "...perché, con il pallone a distanza di gioco, dava un calcio violento al petto di un avversario che tuttavia non riportava danni fisici", decideva di sentire a chiarimento, per le vie brevi, l'arbitro allo scopo di chiarire se l'episodio fosse avvenuto durante lo svolgimento del gioco e se effettivamente il calciatore della Reggina avesse prima colpito la palla e poi il giocatore avversario.

Il direttore di gara precisava che effettivamente il fatto era avvenuto nel corso di una azione durante la quale il giocatore della Reggina aveva rinvitato al volo il pallone scontrandosi subito dopo, con il piede all'altezza del petto del suo antagonista, con l'avversario.

Avendo così precisato il senso del referto arbitrale, il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Si è, infatti accertato che il comportamento del calciatore della Reggina può essere definito antisportivo piuttosto che violento, in quanto pur pericoloso in sé, era stato comunque determinato dalla intenzione di effettuare una giocata e non da quella di colpire deliberatamente l'avversario, e durante lo svolgimento del giuoco stesso.

Appare, allora, più adeguatamente commisurata alla portata dell'evento la sanzione di due giornate di squalifica piuttosto che quella maggiore comminata dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37 comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 1 luglio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete